



CONFINDUSTRIA RIMINI

# **STATUTO DI CONFINDUSTRIA RIMINI**

Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 17 giugno 2008

**STATUTO, CODICE ETICO, CARTA DEI  
VALORI CONFINDUSTRIA**

## SOMMARIO

TITOLO I.....	4
COSTITUZIONE SEDE DENOMINAZIONE DURATA SCOPI .....	4
Art. 1 Costituzione, sede, denominazione .....	4
Art. 2 Scopi.....	4
TITOLO II.....	5
SOCI, DIRITTI ED OBBLIGHI .....	5
Art. 3 Perimetro della rappresentanza .....	5
Art. 4 Rapporto Associativo.....	6
Art. 5 Diritti dei soci.....	7
Art. 6 Doveri dei soci.....	7
Art. 7 Sanzioni .....	8
Art. 8 Cessazione della condizione di Socio.....	9
TITOLO III.....	9
ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE .....	9
Art.9 Organi dell'Associazione .....	9
Art.10 Assemblea Generale.....	9
Art.11 Convocazione dell'Assemblea .....	10
Art.12 Rappresentanza in Assemblea .....	11
Art.13 Attribuzione dei voti .....	11
Art.14 Giunta .....	11
Art.15 Riunioni e deliberazioni della Giunta.....	11
Art.16 Attribuzioni della Giunta .....	12
Art.17 Consiglio Direttivo.....	13
Art.18 Compiti del Consiglio Direttivo .....	13
Art.19 Presidente.....	14
Art.20 Elezione del Presidente.....	14
Art.21 Vice Presidenti.....	14
Art.22 Comitato di Presidenza .....	15
Art.23 Commissione di designazione .....	15
Art.24 Collegio dei Revisori Contabili .....	15
Art.25 Probitari.....	16
TITOLO IV.....	17
GRUPPI MERCEOLOGICI E LORO ORGANIZZAZIONE .....	17
Art.26 Gruppi merceologici.....	17
Art.27 Organizzazione dei Gruppi merceologici.....	18
Art.28 Assemblee dei Gruppi.....	18
Art.29 Funzionamento delle Assemblee dei Gruppi.....	18
Art.30 Cariche dei Gruppi merceologici.....	19
Art.31 Compiti delle Assemblee dei Gruppi.....	19
Art.32 Consigli dei Gruppi .....	19
Art.33 Compiti dei Presidenti dei Gruppi merceologici.....	20
TITOLO V.....	20
PICCOLA INDUSTRIA .....	20
Art.34 Comitato provinciale per la Piccola Industria.....	20
TITOLO VI.....	20
GIOVANI IMPRENDITORI .....	20
Art.35 Gruppo Giovani Imprenditori.....	20

TITOLO VII.....	21
DIREZIONE E PERSONALE DELL'ASSOCIAZIONE .....	21
<i>Art.36 Direttore.....</i>	21
<i>Art.37 Personale dell'Associazione .....</i>	21
TITOLO VIII.....	21
AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO SOCIALE .....	21
<i>Art.38 Amministrazione, Contributi e Patrimonio Sociale.....</i>	21
<i>Art.39 Fondo Comune.....</i>	22
TITOLO IX.....	22
DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE SOCIALI E SUI SISTEMI DI VOTAZIONE .....	22
<i>Art.40 Disposizioni sulle cariche sociali.....</i>	22
<i>Art.41 Sistemi di votazione.....</i>	23
TITOLO X.....	23
MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE .....	23
<i>Art.42 Modifiche statutarie .....</i>	23
<i>Art.43 Scioglimento dell'Associazione .....</i>	23
<i>Art 44 Norma di rinvio.....</i>	24

*Allegati:*

*Statuto Confindustria*

*Codice Etico e Carta dei Valori Confindustria*

## TITOLO I

### COSTITUZIONE SEDE DENOMINAZIONE DURATA SCOPI

#### Art. 1 Costituzione, sede, denominazione

E' costituita, con durata illimitata, l'Associazione delle Imprese della Provincia di Rimini, in forma abbreviata Confindustria Rimini.

L'Associazione, con sede legale in Rimini, aderisce a Confindustria e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente territoriale del sistema della rappresentanza dell'industria Italiana, quale definito dallo statuto della Confederazione stessa. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci.

L'Associazione adotta il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi, che costituiscono parte integrante del presente statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla loro osservanza.

Su delibera della Giunta, l'Associazione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici staccati in altre località della provincia.

#### Art. 2 Scopi

L'Associazione, in conformità ai principi organizzativi generali del sistema confederale, persegue i seguenti scopi:

- a) promuovere, nella società e presso gli imprenditori, la coscienza dei valori sociali e civili ed i comportamenti propri della imprenditorialità nel contesto di una libera società in sviluppo;
- b) esercitare la rappresentanza dei propri associati nell'ambito provinciale nei confronti delle istituzioni ed amministrazioni, delle organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali, e delle altre componenti del sistema confederale;
- c) tutelare gli interessi degli associati sul piano economico, sindacale, legale e tributario, anche stipulando contratti di lavoro e collaborando alla risoluzione delle vertenze collettive ed individuali;
- d) designare e nominare i propri rappresentanti nelle sedi di rappresentanza esterna, promuovendo e tutelando la propria rappresentatività nell'ambito provinciale;
- e) risolvere eventuali controversie tra singoli associati e tra le diverse componenti interne, stimolando la solidarietà e la collaborazione degli imprenditori della provincia;
- f) provvedere all'informazione, consulenza ed assistenza alle aziende associate in tutti i campi di interesse generale e settoriale, anche a mezzo di appositi e specifici servizi;
- g) promuovere la formazione e la cultura imprenditoriale e professionale nonché la crescita e lo sviluppo delle imprese associate;
- h) organizzare e partecipare a ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali, su istituti e problemi di interesse generale o settoriale;

- i) promuovere e collaborare per la pubblicazione di periodici, riviste e monografie;
- j) promuovere e partecipare a idonee forme previdenziali ed assicurative, in favore degli associati;
- k) svolgere ogni ulteriore azione o attività che, nell'ambito dei ruoli e delle prestazioni attribuiti alle Associazioni territoriali nel sistema confederale, appaia rispondente al raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

L'Associazione persegue le finalità ed assolve alle funzioni sopra descritte nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema.

L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Tuttavia, essa può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

L'Associazione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.

## TITOLO II

### SOCI, DIRITTI ED OBBLIGHI

#### Art. 3 Perimetro della rappresentanza

Possono aderire all'Associazione come soci effettivi:

- a) le imprese, con sede legale nella provincia, che svolgono attività dirette alla produzione di beni e/o servizi con un'organizzazione di tipo industriale e che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, nonché le imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque in provincia stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito;
- b) le imprese, sempre con sede legale nella provincia, che operano in settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura superiore al 20% da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli organi di gestione in tutto o in parte;
- c) i consorzi di produzione di beni e/o servizi composti da imprese di cui alle precedenti lettere nonché imprese artigiane e cooperative, queste ultime previo parere favorevole di Confindustria circa la loro ammissione;
- d) associazioni di imprese di cui alle precedenti lettere.

Possono inoltre aderire all'Associazione, in qualità di soci aggregati, con modalità specifiche stabilite dalla Giunta, altre realtà imprenditoriali che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata.

Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione, nel rispetto dei principi confederali in materia.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Tutti i soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Confindustria, il quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema.

#### Art. 4 Rapporto Associativo

Possono aderire all'Associazione le imprese di cui all'art.3 che accettino di rispettare il presente Statuto, nonché le deliberazioni e le disposizioni che siano emanate dagli organi statutari.

Le imprese ed i loro rappresentanti debbono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale con particolare riferimento al Codice Etico di cui all'art.1.

Viene incentivata anche l'adesione dei gruppi industriali con i criteri e le modalità fissate dalla Giunta.

La domanda di ammissione a socio deve essere sottoscritta dal titolare, o dal legale rappresentante o dal direttore generale dell'impresa e deve essere rivolta al Presidente dell'Associazione.

La domanda di ammissione deve contenere la dichiarazione di impegnarsi ad osservare il Codice Etico, le norme del presente Statuto, le deliberazioni assunte dai competenti organi dell'Associazione ed a provvedere al pagamento delle quote associative determinate dalla Giunta.

Nella domanda l'impresa deve indicare:

- le persone dei legali rappresentanti dell'impresa richiedente;
- il settore di appartenenza;
- la natura svolta dell'impresa;
- l'ubicazione;
- il numero totale dei dipendenti;

e devono essere fornite tutte le notizie e dati sulle attività svolte richieste dal Consiglio Direttivo.

Sulla domanda d ammissione delibera il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Presidente del Gruppo merceologico di appartenenza.

Qualora il Gruppo interessato non provveda ad esprimere il suo parere, entro venti giorni dalla data di ricevimento di copia della domanda di ammissione, il parere si intenderà favorevole.

In caso di pronuncia negativa del Consiglio Direttivo, l'impresa può richiedere un riesame della domanda da parte della Giunta, che decide in modo inappellabile nel caso la domanda venga accolta.

Contro la deliberazione negativa della Giunta è possibile ricorrere al Collegio dei Probiviri che deciderà, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.

L'adesione impegna i soci dal momento dell'iscrizione e per tutto l'anno avente inizio dal 1° gennaio successivo al giorno dell'accettazione della domanda di iscrizione.

L'adesione si intende poi rinnovata tacitamente di anno in anno, se non viene data disdetta con lettera raccomandata almeno 3 mesi prima della scadenza.

All'atto dell'ammissione il socio si obbliga al pagamento in favore dell'Associazione di:

- un contributo annuale
- eventuali contributi speciali

Le determinazioni contributive sono deliberate annualmente dalla Giunta ed inserite nella relazione al Bilancio Consuntivo e Preventivo che verrà approvato dall'Assemblea.

L'Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Rimini nei confronti dei soci morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per l'anno in corso.

Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l'adesione decorre dal mese di ammissione.

Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

#### Art. 5 Diritti dei soci

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall'Associazione e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.

Restano, invece, escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte dell'Associazione.

I soci effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione e delle Sezioni, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente statuto.

Il diritto di elettorato passivo dei soci aggregati è limitato alla Giunta dell'Associazione e agli organi delle Sezioni.

Le imprese non private di cui alla lett. b) del precedente art. 3 che abbiano aderito all'Associazione dopo l'entrata in vigore del presente statuto, godono di tutti i diritti associativi e devono rispettare tutti gli obblighi di cui al successivo articolo. Tuttavia, al complesso di tali imprese non può essere attribuito più del 10% del totale dei voti assembleari dell'Associazione e a fronte di tale limitazione dell'elettorato attivo deve corrispondere l'applicazione di proporzionate aliquote contributive, determinate dall'Assemblea.

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'Associazione ed al sistema confederale nonché, per i soli soci effettivi, di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dai principi organizzativi generali in materia.

#### Art. 6 Doveri dei soci

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso nonché il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi.

L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall'Associazione né di alcuno dei suoi partecipanti.

Le stesse imprese, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale.

In particolare il socio deve:

- partecipare attivamente alla vita associativa;
- applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dall'Associazione o dalle altre componenti del sistema confederale;
- non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi analoghi, fatta eccezione per i soci aggregati;
- fornire all'Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro delle Imprese", o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
- versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dall'Associazione;

Nel caso di gruppi di imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo, sussiste per tutte le imprese del gruppo l'obbligo dell'adesione all'Associazione se svolgono attività o abbiano sede nella provincia di Rimini.

L'Associazione, inoltre, è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti di categoria del sistema confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento.

#### Art. 7 Sanzioni

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea dell'Associazione e/o delle Sezioni;
- b) censura del Presidente dell'Associazione, comunicata per iscritto e motivata;
- c) sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
- d) decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche direttive nell'Associazione;
- e) decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell'Associazione;
- f) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- g) espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto o dal Codice etico confederale

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dalla Giunta.

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

#### Art. 8 Cessazione della condizione di Socio

La qualità di socio si perde per:

- a) dimissioni;
- b) perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- c) cessazione dell'attività esercitata dall'impresa;
- d) adesione contemporanea ad altre organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi analoghi;
- e) accertata morosità nel pagamento delle quote associative dovute;
- f) espulsione motivata da grave inadempienza agli obblighi associativi o da comportamenti non conformi al Codice Etico.

La cessazione volontaria o coattiva della qualità di socio non esonera dal pagamento della quota associativa in pendenza e comporta la perdita di ogni eventuale diritto sul patrimonio sociale.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche all'interno dell'Associazione e del sistema confederale.

### **TITOLO III**

#### **ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE**

#### Art.9 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione

- a) l'Assemblea;
- b) la Giunta;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Presidente;
- e) i Vice Presidenti;
- f) il Collegio dei Revisori contabili;
- g) i Probiviri.

Le procedure di funzionamento degli organi collegiali dovranno risultare atte ad assicurare ai componenti, con congruo anticipo rispetto alle singole riunioni, precisa conoscenza degli argomenti da trattare nonché fatte salve particolari esigenze di riservatezza adeguata documentazione circa gli stessi.

Decadono dalle cariche elettive di cui alle lettere b) e c) coloro che non intervengano alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive e, in ogni caso, coloro che non intervengano ad almeno la metà delle riunioni indette nell'anno solare.

#### Art.10 Assemblea Generale

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. L'Assemblea Generale è costituita da tutte le imprese associate appartenenti ai vari Gruppi merceologici. Essa viene convocata, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qual volta la Giunta lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta motivata almeno 1/5 dei soci.

L'Assemblea ordinaria, ha il compito di:

- a) eleggere negli anni dispari, ogni biennio, il Presidente della Associazione e i VicePresidenti votando sui nominativi proposti dalla Giunta;
- b) discutere e deliberare, sentita la relazione del Presidente, intorno alla attività ordinaria della organizzazione, determinando le direttive di massima dell'azione dell'Associazione stessa;
- c) esaminare e deliberare in merito al bilancio consuntivo dell'anno precedente e al bilancio preventivo dell'anno in corso;
- d) eleggere ogni biennio negli anni pari i membri elettivi della Giunta, nonché i componenti del Collegio dei Revisori contabili e dei Proviviri;
- e) deliberare su tutti gli altri argomenti non espressamente riservati all'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria dei soci delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto sociale;
- b) sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

#### Art.11 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, su decisione della Giunta mediante avviso a ciascun socio nel domicilio dichiarato, spedito almeno 10 giorni liberi prima del giorno fissato per la riunione.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata con avviso sui giornali quotidiani locali da pubblicarsi almeno cinque giorni liberi prima della data della convocazione.

Gli avvisi di convocazione debbono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

L'Assemblea sollecitata dai soci a norma dell'articolo precedente dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione il quale propone il sistema che deve essere seguito per ogni votazione. Ciascun elettore può votare solo per un numero di candidati pari ai 2/3 dei seggi da ricoprire.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, presiede il Vice Presidente da lui designato o il più anziano di età.

Il Presidente nomina due scrutatori e un segretario, che di norma è il Direttore dell'Associazione. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti soci, cui spetta l'esercizio dei diritti sociali, che dispongano della metà più uno dei voti globalmente assegnati ai sensi dell'art.14. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, l'Assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida, qualunque sia il numero dei soci presenti e dei voti spettanti.

Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, dopo di che la legalità dell'Assemblea e la validità delle sue deliberazioni, prese a maggioranza assoluta dei voti espressi, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.

Delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.

#### Art.12 Rappresentanza in Assemblea

Nelle Assemblee ciascuna impresa associata deve essere rappresentata dal suo titolare o dall'amministratore delegato o dal direttore generale, quali risultano dalla scheda di adesione all'Associazione, ovvero da persona (socio, comproprietario, dirigente, funzionario) della stessa azienda, munito di apposita delega del titolare o legale rappresentante. La delega può anche essere rilasciata a favore di altra impresa associata, ma in tal caso non è ammessa più di una delega per impresa

#### Art.13 Attribuzione dei voti

Ogni socio dispone di un voto più un numero di voti in ragione delle quote associative dovute e versate nell'ultimo anno solare precedente la data dell'Assemblea, secondo la tabella qui di seguito riportata:

- 1 voto ogni € 1.033,00 fino a € 10.329,00 di contributo annuo;
- 1 voto ogni € 2.066,00 in più eccedenti € 10.329,00 di contributo annuo, con un massimo di 20 voti per impresa associata.

Si considera quoziente intero quello parziale che uguagli o superi la metà.

Eventuali modifiche di tali criteri, che comunque rispondano al principio dell'adeguata rappresentanza delle imprese delle varie dimensioni, sono di competenza dell'Assemblea ordinaria, su proposta della Giunta.

#### Art.14 Giunta

Sono componenti di diritto della Giunta:

- a) il Presidente;
- b) i Vice Presidenti;
- c) i PastPresident, purché ancora soci;
- d) i componenti del Consiglio Direttivo che non facciano già parte ad altro titolo della Giunta;
- e) i Presidenti delle Sezioni
- f) Componenti elettivi in numero pari a quello dei gruppi merceologici eletti negli anni pari
- g) un componente espresso dai soci aggregati dell'Associazione attraverso un collegio elettorale costituito specificamente;
- h) fino a tre componenti nominati dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell'ambito associativo e di rappresentanza dell'Associazione.

Ai fini dell'elezione dei componenti di cui alla lettera b) del precedente comma, il Presidente designato propone alla Giunta i nominativi che una volta deliberati da essa dovranno essere sottoposti al voto dell'Assemblea. Ciascun socio potrà esprimere un numero di preferenze limitato ai 2/3 dei seggi disponibili.

Ai fini dell'elezione dei componenti di cui alla lettera f) l'assemblea dei gruppi designa i candidati. Ciascun socio potrà esprimere un numero di preferenze limitato ai 2/3 dei seggi disponibili.

#### Art.15 Riunioni e deliberazioni della Giunta

La Giunta si riunisce di norma una volta ogni quadrimestre e inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente e lo richieda almeno un 1/5 dei componenti la Giunta stessa.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni, a mezzo fax o posta elettronica.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e la puntuale elencazione degli argomenti da trattare.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti escludendo dal computo gli astenuti e le schede bianche.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Ciascun membro ha diritto ad un voto. Alle riunioni sono invitati, senza voto deliberante, i componenti i Probiviri ed il Collegio dei Sindaci Revisori.

Decadono dalla carica, i componenti eletti dall'Assemblea che senza giustificato motivo, non intervengano a più di tre riunioni consecutive.

Non sono rieleggibili coloro che, avendo ricoperto la carica nel biennio precedente, non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.

#### Art. 16      *Attribuzioni della Giunta*

Spetta alla Giunta:

- a) proporre all'Assemblea il candidato per l'elezione del Presidente, decidendo a scrutinio segreto, sulla base delle indicazioni ottenute dalla Commissione di designazione di cui all'art. 23,
- b) proporre all'Assemblea su proposta del Presidente designato i candidati per l'elezione a VicePresidenti, decidendo a scrutinio segreto,
- c) eleggere: nel biennio dispari nella riunione immediatamente seguente l'assemblea in cui è stato eletto il Presidente) i membri che andranno a comporre il Consiglio Direttivo;
- d) eleggere: la Commissione di designazione per la nomina del Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo;
- e) curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni e le direttive di massima stabilite dall'Assemblea Generale;
- f) nominare il Direttore dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo;
- g) deliberare sull'acquisto o l'alienazione di beni immobili e adottare eventuali deliberazioni di competenza dell'Assemblea, nei casi comprovati d'urgenza, salvo ratifica da parte di questa;
- h) deliberare sulla "abolizione, accorpamento" costituzione di nuovi Gruppi merceologici.
- i) deliberare l'adesione dell'Associazione alle organizzazioni similari a carattere regionale, interregionale, nazionale ed internazionale, nonché l'eventuale aggregazione di associazioni, enti, ecc., aventi scopi similari;
- l) predisporre tutti gli elementi da discutere e da approvare dall'Assemblea;
- m) chiedere la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- n) esaminare e deliberare in via provvisoria in merito al bilancio consuntivo dell'anno trascorso ed in merito al bilancio preventivo da sottoporre successivamente all'approvazione dell'Assemblea Generale ordinaria. "Tali documenti saranno composti da uno Stato Patrimoniale, Conto Economico e prospetto delle fonti e degli impieghi dei fondi".

- o) deliberare sui ricorsi presentati dalle imprese avverso le decisioni del Consiglio Direttivo per mancato accoglimento della domanda di iscrizione all'Associazione;
- p) deliberare sui contributi annuali obbligatori a carico degli iscritti e sul sistema di riscossione; proporre all'Assemblea eventuali modifiche ai criteri di attribuzione dei voti di cui all'art.14 dello Statuto;
- q) stabilire alla scadenza del biennio di permanenza in carica, l'attribuzione ai Gruppi merceologici del numero massimo di candidati da proporre per l'elezione nella Giunta dell'Associazione.

#### Art.17      Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 13 membri. Ne fanno parte di diritto il Presidente, i Vice Presidenti e i membri eletti dalla Giunta. Il Consiglio Direttivo è eletto dalla Giunta nel proprio seno negli anni dispari nella riunione immediatamente seguente l'Assemblea che ha eletto il Presidente.

Il Consiglio si riunisce almeno 6 volte all'anno e comunque ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le decisioni del Consiglio sono valide quando partecipa alla riunione almeno la metà più uno dei suoi componenti e vengono deliberate a maggioranza dei voti dei presenti, tenendo conto degli astenuti. Ciascun membro ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### Art.18      Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

- a) sovrintendere alla gestione economica e finanziaria della Associazione;
- b) predisporre tempestivamente il bilancio di previsione e quello consuntivo annuale;
- c) curare l'attuazione delle deliberazioni della Giunta per il conseguimento dei fini statutari dell'Associazione ed adottare provvedimenti di comprovata urgenza di competenza della Giunta, salvo ratifica da parte della stessa nella prima riunione successiva;
- d) deliberare, sentito il parere dei Presidenti dei Gruppi merceologici competenti del Collegio dei Probiviri, delle Associazioni primarie interessate sulle domande di ammissione a soci e sull'assegnazione dei nuovi soci ai rispettivi Gruppi, nonché sulle sanzioni nei casi previsti all'art.9;
- e) nominare i rappresentanti dell'Associazione presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni e organi, in genere, nei quali tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;
- f) deliberare, sentite le proposte del Direttore, sulle assunzioni, le nomine ed i licenziamenti del personale della Associazione, determinandone lo stato giuridico ed economico ed il relativo regolamento interno;
- g) deliberare, sentito il Direttore, l'affidamento di eventuali incarichi professionali e/o di consulenza;
- h) mantenere i rapporti con le organizzazioni di categoria sul piano regionale e nazionale.

#### Art.19      Presidente

Il Presidente, che è il legale rappresentante dell'Associazione, ha le seguenti attribuzioni:

- a) presiedere l'Assemblea Generale, la Giunta e il Consiglio Direttivo provvedendo alla loro convocazione nei modi e nei termini fissati dal presente Statuto e stabilendo l'ordine del giorno della riunione;
- b) firmare tutti gli atti sociali, amministrativi e rappresentare l'Associazione in qualunque sede giudiziaria;
- c) vigilare sul funzionamento della Associazione, sulla attività dei Gruppi merceologici e su tutti gli atti amministrativi.

Il Presidente può delegare, sotto la sua responsabilità fino a revoca, alcune delle funzioni che gli sono attribuite ai Vice Presidenti, ai componenti il Consiglio Direttivo o la Giunta o al Direttore dell'Associazione;

- d) curare che sia predisposto lo schema del bilancio consuntivo annuale dell'Associazione e quello previsionale.

Il Presidente per quanto possibile non ricopre altre cariche associative a carattere direttivo.

#### Art.20      Elezione del Presidente

Il Presidente viene eletto negli anni dispari, dura in carica un biennio e può essere rieletto per altri due bienni. Per l'elezione dell'ultimo biennio occorre una maggioranza di 4/5 dei votanti. Altra ulteriore rielezione è ammessa solo dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari a quello di un mandato.

L'elezione del Presidente avviene in Assemblea a scrutinio segreto sulla proposta della Giunta. Per l'elezione è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti presenti.

Qualora la proposta non raggiungesse la maggioranza di cui sopra, va ripetuta la procedura di designazione.

In caso di assenza o impedimento del presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente delegato o in mancanza di tale delega da quello più anziano in età.

Qualora un socio appartenente al gruppo edile venga eletto Presidente dell'Associazione i 3 Vice Presidenti sono designati, su proposta del Presidente designato, dalla Giunta al di fuori del Gruppo edile e sottoposti al voto dell'Assemblea.

#### Art. 21      Vice Presidenti

Nella realizzazione del programma biennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato dal Presidente del Collegio Costruttori che è Vice Presidente di diritto, ad eccezione dei mandati in cui il Presidente dell'Associazione provenga dal Collegio Costruttori, e da due Vice Presidenti elettivi.

Inoltre, sono Vice-Presidenti di diritto il Presidente del Gruppo Giovani Industriali e il Presidente del Comitato Piccola Industria.

Per i due Vice-Presidenti elettivi, nella stessa riunione di designazione o in una successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta alla Giunta gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività e propone i nomi dei Vice Presidenti elettivi.

Le deleghe, di cui al 2° comma art. 20, potranno riguardare l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

I Vice Presidenti durano in carica due anni e sono rieleggibili per non più di due bienni consecutivi a quello della prima elezione. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno ad un biennio.

Nel caso che vengano a mancare durante il biennio di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dalla Giunta e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

#### Art.22      *Comitato di Presidenza*

Il Comitato di Presidenza composto dal Presidente e da cinque Vice Presidenti, cura l'amministrazione dell'Associazione, concorre alla attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, della Giunta, del Consiglio e decide i provvedimenti da assumere occorrenti per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, che non rientri nella esclusiva competenza degli altri organi collegiali.

Determina il trattamento economico del Direttore. In caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio sottoponendo le deliberazioni così assunte alla ratifica di tale organo nella sua prima riunione utile.

#### Art.23      *Commissione di designazione*

Per la elezione del Presidente, ai fini di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli associati, viene costituita una Commissione di designazione composta da tre membri, scelti fra imprenditori che abbiano maturato una significativa esperienza nell'ambito associativo.

La Commissione di designazione, di cui non può far parte il Presidente in carica, è eletta a scrutinio segreto dalla Giunta, su proposta del Consiglio Direttivo.

La Commissione sottopone alla Giunta le indicazioni emerse dalla consultazione. Sulla base della relazione della Commissione, la Giunta a scrutinio segreto individua il nome del candidato all'elezione di Presidente da proporre all'Assemblea Generale dei soci.

Alla Giunta vanno sottoposte le indicazioni che siano appoggiate da almeno il 15% degli associati.

#### Art.24      *Collegio dei Revisori Contabili*

E' costituito il Collegio dei Revisori Contabili, composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Eletti negli anni pari dalla Assemblea a scrutinio segreto, durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Collegio designa al proprio interno il Presidente.

Almeno uno dei Sindaci Revisori deve avere la qualifica di revisore ufficiale dei conti. I supplenti subentrano agli effettivi in ordine di età.

Il Collegio dei Revisori Contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea con la relazione al bilancio consuntivo.

La carica di revisore è incompatibile con qualunque altra carica direttiva ed è remunerata per il componente non socio.

## Art.25      Probiviri

L'Assemblea negli anni pari elegge, a scrutinio segreto, 4 Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di 3 preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, Il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i 4 Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i 4 Probiviri nominati dall'Assemblea, con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati, al Presidente del Tribunale di Rimini, che provvederà alla scelta, sempre tra i 4 Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriore 30 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello al Collegio dei Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, i Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativi dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto, la decadenza delle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversie, i 4 Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, 2 Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti 2 Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

## TITOLO IV

### GRUPPI MERCEOLOGICI E LORO ORGANIZZAZIONE

#### Art.26 Gruppi merceologici

Per la migliore tutela degli interessi delle imprese associate e per il perseguimento degli scopi statuari l'Associazione si articola in Gruppi merceologici, costituiti secondo l'attività industriale da ciascuno svolta, che hanno il compito di esprimere, nella forma più diretta ed efficace, la volontà delle imprese che li compongono e di rappresentarne le esigenze negli organi statuari dell'Associazione.

Nell'attività dei Gruppi deve essere realizzata la continua partecipazione delle imprese alla vita associativa per conseguire la massima rispondenza possibile fra l'azione e le iniziative dell'Associazione e le esigenze delle categorie merceologiche e dei singoli.

La costituzione dei nuovi Gruppi merceologici avviene dietro richiesta delle imprese interessate e viene deliberata dalla Giunta dell'Associazione, secondo quanto stabilito dall'art.17.

E' ammessa l'appartenenza e la partecipazione a più Gruppi merceologici per le imprese che esercitano attività industriali di genere o di specie diversa.

Le imprese esercenti attività per le quali non sia stato costituito apposito Gruppo hanno ugualmente diritto alla tutela ed ai servizi dell'Associazione e saranno riunite nel Gruppo Industrie Varie.

I Gruppi merceologici possono comprendere Sezioni distinte in relazione a diverse tipologie produttive o a situazioni locali e speciali.

Il Gruppo merceologico degli Edili assume il nome di Collegio Costruttori e il suo Presidente è Vice Presidente di diritto dell'Assindustria.

---

NOTA

ELENCO GRUPPI MERCEOLOGICI: a titolo esemplificativo non è parte integrante dello Statuto in quanto modificabile dalla Giunta.

- 1) *Abbigliamento, tessili, calzaturieri*
- 2) *Agroalimentari*
- 3) *Chimici e affini*
- 4) *Edilizia in genere e stradale "Collegio Costruttori"*
- 5) *Grafici e cartotecnici*
- 6) *Industria dell'ospitalità: turistica, alberghiera, idrotermale e spettacolo*
- 7) *Industrie del legno*
- 8) *Industrie varie*
- 9) *Interedili*
- 10) *Metalmecchanici*
- 11) *Sanità e cura della persona (wellness)*
- 12) *Terziario e servizi*
- 13) *Trasporti*

Art.27      Organizzazione dei Gruppi merceologici

Sono organi dei Gruppi merceologici:

- a) l'Assemblea del Gruppo;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo, ove costituito.

Art.28      Assemblee dei Gruppi

Le Assemblee dei Gruppi sono convocate dai rispettivi Presidenti ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione o il Presidente del Gruppo lo ritengano necessario nell'interesse degli associati o ne venga fatta richiesta da almeno 1/4 delle imprese componenti il Gruppo stesso.

L'Assemblea è composta da tutte le imprese associate appartenenti ad una data categoria merceologica, rappresentate da una delle persone indicate all'art.12.

E' obbligatoria la convocazione biennale ordinaria per la nomina delle cariche del Gruppo; il rinnovo delle cariche sociali deve essere effettuato biennialmente negli anni pari in data antecedente quella dell'Assemblea.

Art.29      Funzionamento delle Assemblee dei Gruppi

Per la convocazione e il funzionamento delle Assemblee di Gruppo si seguiranno le stesse norme dettate per le Assemblee Generali; il termine per l'invio dell'avviso di convocazione agli associati, da effettuarsi per posta ordinaria, è ridotto a 6 giorni.

Nei casi di urgenza è ammessa la convocazione con fax con un minimo di preavviso.

Art.30 Cariche dei Gruppi merceologici

Ogni Gruppo, oltre al Presidente, potrà nominare anche uno o più Vice Presidenti ed un Consiglio, complessivamente in numero dispari.

Art.31 Compiti delle Assemblee dei Gruppi

L'Assemblea di Gruppo:

- a) elegge il Presidente, uno o più Vice Presidenti, quando non si costituisce il Consiglio del Gruppo;
- b) provvede alla elezione dei membri costituenti il Consiglio del Gruppo, determinandone il numero in relazione alla dimensione associativa del Gruppo medesimo;
- c) esamina e delibera sulle questioni di maggiore importanza riguardanti gli interessi della categoria e l'attività del Gruppo;
- d) delibera sulle relazioni del Presidente e del Consiglio del Gruppo;
- e) delibera, sulla base dello Statuto, il regolamento dell'attività del gruppo da sottoporre all'approvazione della Giunta dell'Associazione;
- f) propone candidati alla nomina di componenti della Giunta da parte dell'Assemblea, in numero proporzionale al peso contributivo del Gruppo stesso secondo la seguente tabella:

fino a 25 voti	nessun candidato
da 26 a 50 voti	1 candidato
da 51 a 75 voti	2 candidati
da 76 a 120 voti	3 candidati
da 121 a 160 voti	4 candidati
da 161 a 200 voti	5 candidati
da 201 a 260 voti	6 candidati
oltre 260 voti	7 candidati

Art. 32 Consigli dei Gruppi

I Consigli dei Gruppi merceologici sono composti dal numero di membri stabilito dalla propria Assemblea in conformità al disposto dell'articolo precedente.

Spetta ai Consigli:

- a) eleggere fra i propri membri il Presidente e uno o più Vice Presidenti;
- b) rendersi interpreti presso gli organi dell'Associazione delle necessità della categoria in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea del Gruppo;
- c) proporre al Consiglio Direttivo i nominativi dei rappresentanti del Gruppo in tutti gli enti, organizzazioni o commissioni in cui sia prevista o ritenuta utile la rappresentanza dello stesso;
- d) designare un delegato del Gruppo per la costituzione del Comitato provinciale per la Piccola Industria di cui all'art.34.

Art.33      *Compiti dei Presidenti dei Gruppi merceologici*

Il Presidente del Gruppo è di diritto Presidente dell'Assemblea e del Consiglio del Gruppo, in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal componente più anziano.

Il Presidente entra di diritto nella Giunta dell'Associazione, dura in carica due anni ed è rieleggibile per non più di due bienni consecutivi a quello della nomina.

Egli dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio e rappresenta il Gruppo all'interno dell'Associazione.

**TITOLO V**

**PICCOLA INDUSTRIA**

Art.34      *Comitato provinciale per la Piccola Industria*

Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Comitato provinciale per la Piccola Industria. Il Comitato è composto dai delegati designati dai Gruppi merceologici rappresentati nella Giunta ed espressi da aziende non superiori a 50 dipendenti.

Il Comitato ha le seguenti funzioni:

- a) antecedentemente all'Assemblea eleggere ogni biennio, negli anni pari, nel suo seno un Presidente, cui possono essere affiancati due Consiglieri, che entra di diritto nella Giunta.

Egli diviene anche il rappresentante dell'industria minore della provincia nel Comitato Nazionale della Piccola Industria.

Il Presidente può essere rieletto per non più di due bienni consecutivi a quello della nomina:

- b) esaminare i problemi specificatamente interessanti la Piccola Industria, esprimere il proprio parere sulle questioni generali riguardanti l'industria e deliberare sulle eventuali proposte da sottoporre agli organi direttivi dell'Associazione;
- c) designare rappresentanti della Piccola Industria tutte le volte che ciò sia richiesto dallo Statuto e dagli organi direttivi dell'Associazione.

**TITOLO VI**

**GIOVANI IMPRENDITORI**

Art.35      *Gruppo Giovani Imprenditori*

Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria. La composizione ed il funzionamento del Gruppo sono disciplinati da apposito regolamento approvato dalla Giunta dell'Associazione.

Il Gruppo ha il compito di promuovere iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali, politici e tecnici dell'industria, per favorire l'inserimento dei giovani imprenditori nella vita e nell'attività del Paese e per esaltare nei medesimi la consapevolezza della funzione etica e sociale della libera iniziativa e lo spirito associativo.

Nella Giunta dell'Associazione e nel Consiglio Direttivo, il Gruppo è rappresentato dal suo Presidente che viene eletto nel biennio pari in data antecedente all'Assemblea ed è rieleggibile per due mandati consecutivi.

Il Gruppo ha inoltre facoltà di indicare un nominativo quale candidato alla nomina da parte dell'Assemblea a membro della Giunta.

## TITOLO VII

### DIREZIONE E PERSONALE DELL'ASSOCIAZIONE

#### Art.36 *Direttore*

Il Direttore è nominato dalla Giunta ed è responsabile del funzionamento degli uffici; sovrintende all'intera struttura dell'Associazione ed all'andamento dei servizi.

Egli partecipa, senza diritto di voto, all'Assemblea Generale ed alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta, nonché a quelle dei Gruppi merceologici, per le quali potrà anche delegare un funzionario dell'Associazione.

Il Direttore è alle dirette dipendenze del Presidente.

Egli propone i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, della Giunta e degli altri organi dell'Associazione.

Provvede ai collegamenti, ai corrispondenti livelli e nelle varie forme, con le diverse componenti dell'organizzazione della rappresentanza industriale.

Il Direttore sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria della Associazione, cura la predisposizione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, firma la corrispondenza dell'Associazione non eccedente la normale amministrazione.

#### Art.37 *Personale dell'Associazione*

Tutto il personale dell'Associazione dipende direttamente dal Direttore e non può esercitare professioni, avere altri impegni od assumere cariche a meno di particolare autorizzazione secondo le procedure previste nell'apposito regolamento interno, che disciplina il trattamento economico, normativo e previdenziale del personale.

## TITOLO VIII

### AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO SOCIALE

#### Art.38 *Amministrazione, Contributi e Patrimonio Sociale*

L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dalle quote di iscrizione e dai contributi di cui all'art.6;
- b) dai beni mobili ed immobili, dalle partecipazioni e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni, o comunque, siano acquisiti in proprietà dall'Associazione;
- c) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo finchè non siano erogate;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali.

Il patrimonio sociale con ogni suo incremento ed accessione è indivisibile fra i soci; in caso di cessazione del rapporto associativo dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione nè pretenderne la quota proporzionale.

L'amministrazione del patrimonio spetta al Consiglio Direttivo. I singoli atti amministrativi dell'Associazione visti dal Direttore relativi alla erogazione delle spese ed al movimento dei fondi, dovranno essere sottoscritti dal Presidente.

Per i versamenti sui conti dell'Associazione oltre la firma del Presidente è possibile la firma del Direttore.

Ogni anno deve essere redatto il bilancio di chiusura da sottoporsi alla approvazione dell'Assemblea Generale e deve essere fatto e conservato, in apposito libro, un regolare inventario del patrimonio sociale in base alle disposizioni regolamentari di Confindustria in materia.

Il Bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento confederale

E' in facoltà del Presidente nominare tra i componenti il Consiglio Direttivo un Tesoriere che, sottoscriva gli atti di spesa.

#### Art.39 Fondo Comune

Le quote e i contributi associativi riscossi dall'Associazione in base all'art. 4 del presente Statuto non sono trasmissibili ad altri soggetti.

Durante la vita dell'organizzazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

## **TITOLO IX**

### **DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE SOCIALI E SUI SISTEMI DI VOTAZIONE**

#### Art.40 Disposizioni sulle cariche sociali

Le imprese associate sono rappresentate dal titolare, dal legale rappresentante, dall'amministratore delegato o dal direttore generale dell'azienda con procura generale ad negotia. Possono altresì rappresentare l'impresa, su delega formalmente espressa, i membri dei consigli di amministrazione, gli institori, dirigenti o funzionari dell'impresa muniti di procura ad negotia per settori fondamentali dell'attività aziendale.

Le cariche sociali sono personali e potranno essere ricoperte esclusivamente dai titolari, dai legali rappresentanti, dagli amministratori delegati, dai direttori generali con procura generale ad negotia o da dirigenti muniti di procura ad negotia per settori fondamentali dell'attività aziendale salvo quanto previsto dall'art. 24.

Tutte le cariche sociali durano un biennio, sono gratuite e sono riservate ai rappresentanti delle imprese che abbiano realizzato il completo inquadramento. Di norma è possibile essere rieletti nella stessa carica per non più di altri due bienni consecutivi.

I componenti del Consiglio direttivo sono rieleggibili per altri tre bienni consecutivi. I Componenti della Giunta, i Revisori dei Conti e i Probiviri sono rieleggibili consecutivamente senza limite nel numero dei mandati.

Decadono dalle cariche sociali coloro che perdono la qualità di socio o che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni relative alla carica ricoperta per tre volte consecutive.

Tutte le cariche vengono elette a scrutinio segreto, le candidature, salvo quanto previsto per la Presidenza, vengono liberamente espresse dai componenti degli organi competenti all'elezione e in caso di elezione di collegi o comunque di cariche plurime, si applica il criterio del voto limitato, nel senso che ciascun elettore potrà votare per un numero di candidati che non superi i 2/3 dei seggi da ricoprire.

#### Art.41 Sistemi di votazione

Le modalità ed i sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente tra i seguenti: per alzata di mano, per appello nominale, a scrutinio segreto. La votazione a scrutinio segreto è irrinunciabile allorchè si debba procedere a nomine e deliberazioni concernenti persone.

## TITOLO X

### MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

#### Art.42 Modifiche statutarie

Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti e che rappresentino almeno i due quinti dei voti spettanti a tutti i soci.

In casi particolari, la giunta può sottoporre ai soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello statuto.

Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

#### Art. 43 Scioglimento dell'Associazione

Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.

Tale Assemblea da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 44 *Norma di rinvio*

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia ai principi generali del Sistema Confederale.